FRANCIA

# *Conseil constitutionnel*, decisione n. 2026-341 L del 15 ottobre 2026, sulla natura giuridica di alcune disposizioni del Libro VII del Codice dell'istruzione

23/10/2026

Il *Conseil constitutionnel* si è pronunciato, ai sensi dell'*art. 37, secondo comma, della Costituzione*, sulla natura giuridica di alcune disposizioni del *Libro VII del Codice dell'istruzione*, rubricato *Gli istituti d'istruzione superiore*. Basandosi sul riparto di competenze di cui agli artt. 34 e 37, primo comma, della Costituzione, il *Conseil* è chiamato, nell'ambito di questa procedura, a stabilire se disposizioni contenute in atti normativi di rango legislativo abbiano natura sostanzialmente legislativa oppure regolamentare. Nel secondo caso, esse sono suscettibili di essere modificate con un *décret* emanato previo parere del *Conseil d'État*.

Il *Conseil constitutionnel* ha osservato che l'*art. 34, ottavo comma, della Costituzione* riserva al legislatore parlamentare la determinazione di regole relative all'istituzione di categorie di enti pubblici. Gli enti pubblici a carattere culturale, scientifico e professionale disciplinati nel Libro VII del Codice dell'educazione – fra cui le università e altri istituti d'istruzione superiore – rientrano fra gli enti pubblici ai sensi dell'art. 34. Tra gli aspetti della loro disciplina che rientrano nel *domaine de la loi* figurano, fra l'altro, l'individuazione degli organi direttivi e amministrativi e dei loro compiti, il procedimento di elezione o di nomina di tali organi, l'individuazione delle categorie rappresentate all'interno degli organi consiliari e la determinazione delle categorie di risorse di cui possono beneficiare queste istituzioni.

Alla luce di queste coordinate, il *Conseil constitutionnel* ha affermato che rientrano nel *domaine réglementaire* le disposizioni riguardanti: la durata del mandato del *président de l'université* (equiparabile al rettore italiano); la previsione secondo cui almeno un membro esterno del consiglio di amministrazione deve provenire, secondo i casi, dall'impresa, dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori dipendenti, dalla grande impresa e dagli istituti d'istruzione secondaria; l'attribuzione di un voto preponderante al *président de l'université*, che presiede il consiglio di amministrazione; l'attribuzione di un voto preponderante al presidente all'interno del *conseil académique*, che può essere avvicinato al senato accademico delle università italiane; l'individuazione di specifiche categorie rappresentate nella *commission de la recherche* del *conseil académique*. Si tratta di disposizioni che non specificano il ruolo degli organi direttivi e amministrativi dell'università, né le condizioni in cui vengono eletti o designati, né le categorie di persone rappresentate all'interno degli organi consiliari; esse si limitano invece a «precisare alcune modalità di organizzazione interna dell'università» (par. 8).

Il *Conseil constitutionnel* ha altresì ascritto al *domaine réglementaire* le disposizioni riguardanti le articolazioni interne delle università: le *unités de formation et de recherche* (UFR), che si sono sostituite alle antiche facoltà, le scuole e gli istituti. Le disposizioni sottoposte al vaglio dell'organo di giustizia costituzionale riguardavano, in questo caso: il numero massimo di membri del consiglio delle UFR e la durata del mandato del loro direttore; il numero massimo di membri del consiglio delle scuole e degli istituti, la durata del mandato del loro direttore e la durata del mandato del presidente del consiglio.

Il *Conseil constitutionnel* si è inoltre pronunciato nel senso del *déclassement* di numerose disposizioni riguardanti gli organi di altri enti pubblici a carattere scientifico, culturale e professionale, denominati istituti o scuole e distinti dalle università[1].

***

La decisione è consultabile a questo *link*; non è stato pubblicato un comunicato stampa relativo alla decisione.

*Giacomo Delledonne*

[1] Si possono citare, a titolo di esempio, le *écoles d'ingénieurs* e la rete degli *instituts nationaux des sciences appliquées*.